



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIII - Ambito Territoriale di Sondrio
Via Carlo Donegani, 5 – 23100 Sondrio – Codice IPA: m_pi

IL DIRIGENTE

VISTA	la Legge 3 maggio 1999 n. 124;
VISTA	la Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 comma 605, con la quale è stata disposta la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;
VISTO	il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 235/2014 con il quale è stato disciplinato l'aggiornamento/la permanenza/la conferma dell'iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017;
VISTO	il proprio provvedimento prot. n. 4912 del 19/08/2016 con il quale, in esecuzione dell'ordinanza cautelare del Tar Lazio Sezione Terza Bis n. 4615 del 05/08/2016 su ricorso n. 10466/2015, è stato disposto l'inserimento con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Sondrio, Scuola Primaria, posto comune, della docente Longa Maria Doris, nata a Bormio (SO) il 07.04.1972;
VISTA	la Sentenza del TAR Lazio n. 7602/2020, pubblicata in data 02/07/2020, con cui definitivamente pronunciando è stato disposto il rigetto del ricorso R.G. n. 9972/2016;
VISTO	il provvedimento protocollo n. 4506 del 21.07.2020 con il quale è stata data esecuzione alla citata Sentenza del TAR del Lazio n. 7602/2020, con depennamento dalle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Sondrio, Scuola Primaria, posto comune, della docente Longa Maria Doris, con effetto <i>ex tunc</i> ; graduatorie nelle quali risultava inserita con riserva in forza della citata ordinanza cautelare 4615/2016;
VISTA	la nota MIUR prot. n. 38905 del 28.08.2019 la quale, con riferimento al contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a. s. 2001/02 finalizzato all'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento, stabilisce che i destinatari di sentenze sfavorevoli che ne dispongano la cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento e/o la risoluzione del contratto stipulato con clausola risolutiva, possono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto di II fascia valevoli per il triennio 2017/2020;
VISTO	l'art. 1 <i>quiquies</i> della Legge n. 159 del 20 dicembre 2019 che ha apportato modifiche all'art. 4 della Legge n. 96 del 9 agosto 2018, di conversione del Decreto Legge n. 87 del 12 luglio 2018, con particolare riferimento ai commi 1 e 1bis, dettando disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;
VISTO	in particolare il comma 1 -bis della legge n. 96 agosto 2018, come modificato dall'art. 1 <i>quiquies</i> della Legge n. 159 del 20 dicembre 2019, il quale stabilisce che <i>al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico;</i>

CONSIDERATO	dunque che, per effetto delle disposizioni citate, la cancellazione dalle rispettive GaE ha determinato la revoca dei contratti a T.I. e/o T.D. già conferiti con clausula rescissoria, in quanto sottoscritti con riserva del giudizio definitivo, secondo le indicazioni delle note ministeriali citate;
VISTO	Il Decreto Cautelare n. 4768 del 13.08.2020 pronunciato dal Consiglio di Stato sezione sesta sul ricorso n. 6577/2020, con il quale il Giudice Amministrativo dispone la sospensione dell'efficacia della sentenza TAR LAZIO n. 7602/2020, consentendo la permanenza con riserva dell'appellante nelle graduatorie ad esaurimento nella classe di concorso di appartenenza, anche ai fini della stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
RITENUTO	pertanto di dover procedere con il presente atto al <u>reinserimento con riserva</u> della docente Longa Maria Doris nelle Graduatorie ad Esaurimento della scuola primaria, posto comune, della Provincia di Sondrio;
VISTO	il provvedimento prot.n. 440 in data 08.05.2020 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia di delega di firma al Dirigente Fabio Molinari per l'assunzione di atti e provvedimenti amministrativi di competenza dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio;
RITENUTO	di dover dare esecuzione alla prefata pronuncia del Giudice Amministrativo e di dover adottare i relativi provvedimenti di competenza;

DISPONE

per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione del citato Decreto Cautelare del Consiglio di Stato n. 4768/2020 e nelle more del giudizio di merito, con esplicita salvezza di quest'ultimo, **l'inserimento CON RISERVA (T) nella graduatoria ad esaurimento** della Provincia di Sondrio, Scuola Primaria, posto comune della docente Longa Maria Doris, nella posizione dalla quale è stata depennata con proprio provvedimento n. 4506 del 21.07.2020.

Per l'effetto della legge sulla privacy, il presente provvedimento non contiene alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati l'interessata o i controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla normativa vigente sulla trasparenza degli atti amministrativi.

L'Amministrazione si riserva sin d'ora, ai sensi della Legge n. 241/1990, la possibilità di attivare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.

Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato all'Albo on line di questo Ufficio con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal vigente ordinamento.

IL DIRIGENTE
Fabio Molinari

- Alla docente Longa Maria Doris per tramite del Dirigente Scolastico I.C. LIVIGNO;
- Al Dirigente Scolastico I.C. Livigno prof. Gianmaria Toffi;
- Agli Istituti Comprensivi della Provincia di Sondrio;
- Agli Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica;
- All' ALBO pretorio on line.